

**CONVENZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 9/4/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**TRA**

l'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3, con sede in Genova, Via A. Bertani n. 4 (codice fiscale/P.IVA 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale, Avv. Giovanna Depetro, di seguito più brevemente denominata ASL3

**E**

la Giunta Regionale della Regione Liguria con sede in Genova, Via Fieschi 15 (codice fiscale/P.IVA 00849050109), di seguito brevemente denominata anche Regione Liguria, legalmente rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione Dott. Nicola Giancarlo Poggi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Regionale n.     del     ;

**PREMESSO CHE**

- il D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro stabilisce che, nei casi previsti, sia effettuata la sorveglianza sanitaria;
- la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal "medico competente";
- ai sensi dell'art. 39, comma 2, del sopra citato decreto legislativo, il "medico competente", in possesso dei requisiti indicati dall'art. 38 dello stesso decreto, può svolgere la propria attività in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con il datore di lavoro, libero professionista o dipendente del datore di lavoro;
- Regione esercita le proprie funzioni istituzionali all'interno di più sedi lavorative distribuite sul territorio regionale, avvalendosi di circa n. 1.350 unità di personale, comprensive di lavoratori dipendenti, titolari di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa;
- con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7/8/1900, n. 241 e successive modificazioni è stata sottoscritta tra le parti la "Convenzione per l'effettuazione di prestazioni di sorveglianza sanitaria ex Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. e nomina del medico competente per i dipendenti della Regione Liguria", per i periodi 01/01/2020 - 31/12/2020 e 01/01/2021 - 31/12/2021;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 153092 del 22/02/2022 (prot. ASL3 n. 32305 del 22/02/2022), Regione Liguria ha sottoposto ad ASL 3 un nuovo schema di convenzione per la nomina del "medico competente" e l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, chiedendo la disponibilità alla stipula della stessa per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022;
- ASL3 ha comunicato la propria disponibilità a proseguire tale collaborazione, annoverabile tra le cosiddette attività a pagamento, da regolare con apposita convenzione tra i due Enti;
- l'art. 11, 1° e 2° comma della legge regionale 29/07/2016, n. 17 ("Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria") e successive modificazioni ha disposto l'istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), a decorrere dal 1/10/2016;

- l'art. 3, comma 2 lett. i) - l) della Legge Regionale sopra richiamata stabilisce che A.Li.Sa. garantisce "la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati", nonché "la definizione di direttive in ordine al contenuto di convenzioni da applicarsi ai soggetti del Servizio Sanitario Regionale, anche in un'ottica di valorizzazione delle prassi e delle intese rientranti nella manutenzione evolutiva";

Tutto ciò premesso e considerato,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone condizioni essenziali.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. ASL 3 si impegna ad assolvere per Regione Liguria tutti gli obblighi rientranti nell'attività di sorveglianza sanitaria come disciplinata dalle vigenti disposizioni normative, in conformità alle clausole della presente convenzione, tramite proprio personale medico, in possesso dei titoli e dei requisiti stabiliti dall'art. 38 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni, individuato nella Dott.ssa Laura Medico.
2. L'attività di cui al punto precedente è svolta con riferimento a tutte le unità organizzative in cui si articolano le strutture della Giunta Regionale ed a tutte le sedi territoriali, in cui le stesse risultano ubicate.

### **Art. 3 - Nomina del "medico competente"**

1. La Regione Liguria nomina la Dott.ssa Laura Medico "medico competente" della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. La Dott.ssa Laura Medico si obbliga a svolgere tutto quanto necessario ai fini di una corretta, completa ed adeguata sorveglianza sanitaria, come prescritto dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni, in caso di nomina di più "medici competenti" della Giunta Regionale, in conseguenza alle risultanze della valutazione dei rischi, la Dott.ssa Laura Medico assume le funzioni di coordinamento dei medesimi.
4. Ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni, la Dott.ssa Laura Medico assicura lo svolgimento della propria attività di "medico competente", secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

### **Art. 4 - Modalità di svolgimento**

1. Il "medico competente":
  - a) effettua le visite mediche previste dall'art. 41 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni;
  - b) collabora con il datore di lavoro ed il Servizio di prevenzione e protezione nell'attività di valutazione dei rischi ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, nella predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico - fisica dei lavoratori, nell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori in relazione ai rischi specifici

indicati nel Documento di valutazione dei rischi e, per quanto di competenza, nell'organizzazione del servizio di primo soccorso e nella promozione di programmi di promozione della salute;

c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni mediante protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici individuati per le mansioni cui risulta adibito il personale della Giunta Regionale;

d) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità e con salvaguardia del segreto professionale, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

e) consegna al datore di lavoro, all'atto della cessazione dall'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

f) consegna al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli le informazioni necessarie per la conservazione della medesima;

g) fornisce ai lavoratori informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;

h) fornisce, a richiesta, analoghe informazioni ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

i) informa ogni lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria a cui è sottoposto e, su richiesta dello stesso, rilascia copia della documentazione sanitaria;

j) comunica per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del Servizio di prevenzione protezione ed ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni, i risultati anonimi collettivi dell'attività di sorveglianza sanitaria effettuata;

k) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o secondo diversa cadenza, stabilita sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi ed annotata nel relativo documento (DVR);

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni.

2. Le visite mediche di cui al precedente punto 1), lett. a) sono svolte presso la sala medica della sede regionale di Via Fieschi, 15 - Genova, settimanalmente, per una durata complessiva non inferiore a 13 (tredici) ore e 30 (trenta) minuti, secondo modalità operative concordate con il Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione della Giunta Regionale.

3. Le conclusioni emergenti dagli accertamenti sanitari eseguiti, se ed in quanto utili a precisare situazioni di rischio ambientale o lavorativo, sono comunicate dal "medico competente", in termini esclusivamente collettivi e rigorosamente anonimi, al Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione al quale, con D.G.R. n. 689 del 29/7/2016, sono state attribuite le attività non delegabili del datore di lavoro indicate dall'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

### **Art. 5 - Obblighi dell'Amministrazione regionale**

1. La Regione si impegna a fornire al "medico competente":

a) le necessarie informazioni sull'organizzazione del lavoro, la natura dei rischi, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, gli infortuni sul lavoro ed i provvedimenti eventualmente adottati dagli organi di vigilanza;

b) gli elenchi del personale adibito alle mansioni che comportano esposizione alle diverse tipologie di rischio individuate ed i relativi aggiornamenti.

2. La Regione si impegna altresì ad inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria ed a comunicare al “medico competente” la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria.

3. La Regione mette a disposizione del “medico competente” per lo svolgimento della propria attività un locale di dimensioni adeguate, attrezzato a sala medica, all’interno della sede regionale di Via Fieschi, 15 - Genova, dotato di computer con installato l’apposito software di gestione della cartella sanitaria e di rischio, apparecchiatura per l’esecuzione di visiotest ed armadi metallici con serratura di sicurezza per la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

4. Qualora, nello svolgimento del proprio incarico, il “medico competente” ravvisi la necessità di avvalersi di dispositivi o attrezzature che, ai sensi della vigente normativa, il “datore di lavoro” è tenuto a fornire, lo stesso ne farà espressa richiesta scritta al Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione.

### **Art. 6 - Accertamenti diagnostici e specialistici integrativi**

1. Gli accertamenti sanitari potranno essere integrati con esami diagnostici e visite specialistiche, estesi o ridotti, sia per quanto riguarda il numero di lavoratori, che la loro cadenza periodica, ovvero evitati del tutto in relazione alle effettive situazioni di rischio, esclusivamente in base alla discrezionale valutazione del “medico competente”.

2. ASL 3 si impegna ad effettuare tramite le proprie strutture le seguenti prestazioni nei confronti dei dipendenti che verranno di volta in volta indicati dall’Amministrazione regionale:

- valutazione psicologica nell’ambito del rilascio di porto d’armi, per gli operatori destinati alle mansioni di vigilanza faunistico - venatoria;
- accertamento di assenza di tossicodipendenza mediante drug test su urine (pannello previsto dalla norma) per “primo livello” ed eventuale test di conferma di “secondo livello”, per il personale adibito a mansioni rientranti nell’allegato I dell’intesa della Conferenza Unificata 30 ottobre 2007.

3. Gli accertamenti diagnostici e specialistici necessari per integrare l’attività di sorveglianza sanitaria svolta del “medico competente” ai sensi dell’art. 39, comma 5, del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni saranno eseguiti presso:

a) l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, nei confronti del personale in servizio nell’ambito delle sedi regionali in provincia di Genova;

b) la ASL 1 di Sanremo (IM), nei confronti del personale regionale in servizio nell’ambito delle sedi regionali in provincia di Imperia;

c) la ASL 2 di Savona, nei confronti del personale regionale in servizio nell’ambito delle sedi regionali in provincia di Savona, sulla base di apposite convenzione stipulate dall’Amministrazione regionale con le strutture sanitarie suddette ed attualmente in vigore, a cui le parti fanno espresso rinvio.

4. La Regione si riserva la facoltà di provvedere ad individuare ulteriori aziende sanitarie o strutture private cui affidare l’esecuzione degli accertamenti diagnostici e specialistici nei confronti del personale in servizio presso altre strutture decentrate, o eventualmente non rientranti nelle convenzioni di cui al punto precedente.

5. La Regione si riserva altresì la facoltà di procedere alla nomina di ulteriori “medici competenti” per le proprie unità produttive decentrate, ai sensi dell’art. 39, comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni.

6. I risultati degli accertamenti diagnostici e specialistici effettuati saranno conservati a cura del “medico competente” nell’apposita cartella sanitaria e di rischio, istituita per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e custodita presso la sala medica messa a disposizione dalla

Giunta Regionale. Copia dei medesimi sarà consegnata direttamente all'interessato, unitamente al giudizio relativo alla mansione specifica, rilasciato al termine della visita medica, in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni.

#### **Art. 7 - Durata e recesso**

1. La presente convenzione ha durata annuale dal 01/01/2022 al 31/12/2022 o eventuale precedente scadenza indicata da A.Li.Sa., giuste le prescrizioni di cui alla legge regionale 29/7/2016, n. 17 e successive modificazioni e potrà essere rinnovata per un uguale periodo, previa adozione di formale provvedimento da parte di entrambi gli Enti.
2. Le parti si riservano la facoltà di esercitare il diritto di recesso anticipato, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, da comunicare all'altra parte a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R.
3. Per sopravvenute modifiche organizzative, tenuto anche conto della L.R. 29/7/2016, n. 17 e successive modificazioni, l'ASL 3 si riserva altresì il diritto di esercitare il recesso anticipato *ad nutum*, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso di cui al comma precedente.

#### **Art. 8 - Remunerazione delle prestazioni**

1. Le parti concordano che, per la durata della presente convenzione, Regione Liguria corrisponderà ad ASL3 per le attività contemplate dalla convenzione medesima un corrispettivo calcolato sul costo orario complessivo del "medico competente", pari ad € 61,89 (Euro sessantuno/89), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10, n. 18 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni.
2. Per le prestazioni indicate al punto 2 del precedente art. 6, Regione Liguria corrisponderà ad ASL3 un corrispettivo calcolato in base alle rispettive tariffe unitarie, come indicate dal D.M. del 18/10/2012, recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 957/2013, integrato dal tariffario F.N.OO.MM. di cui al D.P.R. 17/2/1992, per quanto eventualmente non previsto.
3. Il pagamento dei corrispettivi suddetti verrà effettuato trimestralmente, a prestazioni regolarmente rese, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della relativa fattura elettronica, emessa da ASL 3 a seguito di apposita nota contabile esplicativa del "medico competente".

#### **Art. 9 - Tutela della privacy**

1. Le parti assumono tutte le iniziative e pongono tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle relative norme di armonizzazione.
2. In particolare, le parti medesime avranno cura che le informazioni ed i dati assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati esclusivamente nell'ambito dei trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.
3. All'uopo, le parti provvederanno ad impartire precise istruzioni agli autorizzati al trattamento, affinché lo stesso sia effettuato conformemente alle disposizioni di legge.
4. Le parti danno atto che, nello svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, il "medico competente" è da considerarsi titolare autonomo del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

#### **Art. 10 - Trasparenza e anticorruzione**

1. Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti sono soggette alla normativa in materia di prevenzione della corruzione (Legge 6/11/2012, n. 190 e successive modificazioni; D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 e successive modificazioni) ed attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi

dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

2. Le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore, in particolare il codice di comportamento del personale della Giunta regionale approvato con DGR 187 del 12 marzo 2021, e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della Legge 30/12/1991, n. 412 e successive modificazioni ed all'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

#### **Art. 11 - Controversie**

1. Eventuali controversie che insorgessero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione e che non possano essere definite preventivamente in via amministrativa, tramite accordo bonario, sono devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Foro competente è quello di Genova.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali**

1. Il presente atto viene sottoscritto con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 7/8/1900, n. 241 e successive modificazioni.

2. Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente.

3. Le spese di bollo, se dovute, saranno a carico della parte richiedente.

#### **Art. 13 - Rinvio**

1. Per quanto eventualmente non previsto, le parti fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto

#### **ASL 3**

Il Delegato del Direttore Generale

(Avv. Giovanna Depetro)

*(firmato digitalmente)*

#### **Regione Liguria**

Il Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

*(firmato digitalmente)*